

Federazione Italiana Nuoto
Tribunale Federale I Sezione
Procedimento 11/FIN/2020; Decisione n. 1/2021.

Tesserato Fin - Deferimento - Principio di Lealtà Sportiva - Art. 3 Codice di Comportamento Sportivo - Principio di non violenza - assenza di dolo (nell'azione di gioco) - condotta involontaria dell'atleta

*Costituisce presupposto della **non punibilità della condotta dell'atleta**, la circostanza che l'evento lesivo risulti frutto di una **violazione involontaria, e dunque non dolosa, delle regole del gioco**. Non sussiste responsabilità sportiva in capo all'atleta per violazione del principio di "lealtà sportiva" (Art 2 Codice di Comportamento Sportivo) e del principio di "non violenza" (Art. 5 Codice di Comportamento Sportivo) se il comportamento, seppur falloso, sia posto in essere in modo del tutto involontario ed in assenza di dolo.*

In assenza di prove certe o tali da poter accertare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio non può accertarsi alcuna responsabilità a carico dell'atleta deferito.

Il caso in esame riguarda la vicenda dell'atleta pallanuotista M.M., il quale, in costanza di gara, lontano dall'azione di gioco, essendo soggetto a marcatura stretta (trattenuta a doppia presa) da parte dell'avversario M.D. colpisce quest'ultimo nel tentativo di divincolarsi.

In relazione a tale gesto, la Procura Federale deferisce l'atleta per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva con le aggravanti ivi previste di cui all'art. 25 comma terzo, lettere b) e d), degli artt. 1,2 e 5 del Cod. di Comportamento Sportivo, art. 12 del Regolamento Organico, art. 6 dello Statuto Federale Fin, art. 13 bis Statuto Coni, anche in relazione all'art. 21.14 Regolamento Tecnico Pallanuoto. Dalla fase istruttoria e da quella dibattimentale emerge che il contrasto tra i due pallanuotisti si sia effettivamente realizzato, ma, che non vi sia prova certa riguardo al dolo dell'azione della quale peraltro non risulta nota nel referto arbitrale (che, appare opportuno ricordare, gode di efficacia probatoria privilegiata). Dalle testimonianze raccolte emerge peraltro che la condotta, seppur violenta, può considerarsi involontaria; in particolare, con riferimento alla testimonianza dell'atleta, questi ammette di aver posto in essere la condotta (aver compiuto l'avversario) nel tentativo di liberarsi, poiché quasi del tutto sommerso e sentendosi senza respiro, divincolandosi, andava ad urtare involontariamente l'avversario che lo marcava.

Peraltro in relazione alla condotta contestata, giova rammentare che l'attività sportiva normalmente comporta una carica agonistica e negli sport a contatto eventuale è ben possibile che tale carica agonistica determini urti e contrasti tra gli atleti, senza tuttavia che le azioni siano assistite da dolo o finalizzate a ledere. Il metro di valutazione e di giudizio sulla condotta dell'atleta deve essere parametrato al tipo di attività sportiva praticata nonché alla volontarietà o meno dell'agire; rischio consentito e stato soggettivo dell'atleta in relazione al rispetto (o meno) della regola del gioco costituiscono gli elementi della cd. "scriminante sportiva", che esclude ogni addebito di responsabilità in capo all'autore.

Nel caso di specie, nel procedimento a carico dell'atleta deferito è emerso altresì che: nel verbale arbitrale non vi sia riscontro di annotazioni di azioni di gioco violente o eventi antisportivi consumati durante la gara; l'escussione dei testi non ha fornito valida prova della volontarietà del dolo nella condotta; che la documentazione medica prodotta dal danneggiato risultava altresì tardiva, dal momento che riferita ad accertamenti effettuati 5 giorni dopo la gara.

Sul portato di tali considerazioni, quadro probatorio è apparso carente ed incerto senza particolari risultanze che permettano di ritenere integrate le violazioni dei principi di lealtà e correttezza, oltre che di non violenza e tanto meno di affermare la sussistenza dell'applicabilità dell'Art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'Art. 13 bis Statuto Coni, oltre che dell'art 21. 14 del Regolamento Tecnico Nuoto in ambito di *falli gravissimi e da espulsione*.

All'esito del giudizio, non emergendo profili di responsabilità in capo all'atleta in quanto non provato l'addebito contestato, il Tribunale Federale proscioglie dalle accuse l'atleta deferito.

A cura della dott.ssa Cristina Giovenale, praticante avvocato del Foro di Locri, cristina.giovenale@outlook.it; AIAS - Coordinamento Calabria – Commissione Giustizia Sportiva Nazionale.